

In base al comb. disp. degli artt. 86, co. 3 bis, e 87, co. 2, del D.lgs. n. 163/06, il dato relativo al costo del lavoro rappresenta un elemento centrale ai fini dell'apprezzamento sull'attendibilità e serietà dell'offerta, in quanto gli enti aggiudicatori sono specificatamente tenuti a valutare che il valore economico sia "adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza" e le giustificazioni, che possono, tra l'altro, riguardare anche il costo del lavoro, devono tenere conto proprio del costo come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Pertanto, pur volendo non escludere a priori l'ammissibilità di giustificazioni relative ai dati fissati dal Ministero, anche in ossequio ai principi del diritto comunitario in materia di libera concorrenza (così Cons. St., V, 23 agosto 2006 n. 4949; Tar Genova, II, 11 ottobre 2007 n. 1725) e considerato che lo stesso decreto ministeriale ammette variazioni rispetto al costo medio (appunto in virtù di benefici contributivi o altri benefici: art. 2) è indubitabile che lo scostamento dal costo medio della manodopera (che, peraltro, nel caso di specie era per di più datato al 2005, in quanto solo a far data dal 1.1.2008 sono in vigore nuovi parametri tabellari) non può che essere limitato e rigorosamente provato, in quanto il parametro delle tabelle ministeriali è posto a tutela del lavoro.